

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2025, n. 3-1212

Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 e delle relative istruzioni operative supplementari.



Seduta N° 76

Adunanza 09 GIUGNO 2025

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 3-1212/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 e delle relative istruzioni operative supplementari.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare, all'articolo 7, stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- nel documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e da ultimo rivisitato nel 2025, vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" è stata redatta dalla Commissione Europea nella sua ultima stesura nel febbraio 2008;
- la *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009"* è stata redatta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento per la predisposizione dei calendari venatori;
- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio", come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96/2010 "Comunitaria 2009", e dalla legge n. 207/2024, all'articolo 18, commi 1, 1bis e 2, prevede:

il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli con l'indicazione, per ciascuna delle specie cacciabili, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA), modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma;

che il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguardi le specie cacciabili e periodi di caccia; le giornate e orari di caccia; il carniere giornaliero e stagionale; l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

- la legge n. 248/2005, all'articolo 11quaterdecies, comma 5, prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;

- con la legge n. 66/2006 è stata autorizzata l'adesione della Repubblica italiana all'«Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa»;

- il decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 29/2022, detta misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

- l'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", tra l'altro, stabilisce che:

al comma 1, la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 11quaterdecies, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;

al comma 2, la Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, storne, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie;

al comma 3, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione degli ATC e CA, AFV e AATV e approvati dalla Giunta regionale;

- il comma 5 dell'articolo 2 della citata legge, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15/2020 esclude dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile;

- l'articolo 23, comma 1, lettera gg), della citata legge come sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 15/2020, sancisce il divieto dell'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 ha approvato il *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- la legge regionale n. 19/2009 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” (Titolo III e allegati B, C e D), dispone che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti deve essere sottoposto a valutazione di incidenza (VInCA) e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e del DPR 357/97);

- le “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)*” sono state adottate dall’Intesa Stato-Regioni 28/11/2019 e gli “*Indirizzi operativi*” a tali Linee guida sono stati dettati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) con nota del 25 febbraio 2020.

Visti:

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell’ambiente);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 18 ai sensi del quale “le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”;

il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992”;

l’Ordinanza 5/2024 del 2 ottobre 2024 (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana) del Commissario Straordinario alla Peste Suina con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025 la quale dispone che:

all’articolo 3, comma 2, “*nella zona CEV è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona Cev. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza*”. Nella Zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il GOE, autorizza il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto anche in deroga al comma 2.”;

all’articolo 4, comma 1 e 2, “*nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con tre cani e un massimo di quindici persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella*

Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica”;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1072 della Commissione del 22 maggio 2025.

Dato atto che, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157/1992, e di quanto sopra evidenziato, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, ha verificato che, con riferimento alla stagione venatoria 2025/2026, è opportuno prevedere di:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, pernice bianca e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;
- ridurre, anche per la stagione venatoria 2025/2026, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune;
- non autorizzare il prelievo della specie tortora in armonia con quanto espresso dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 79230 del 20 luglio 2021;
- consentire, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, il prelievo delle specie coturnice pernice bianca e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, in un solo Comprensorio alpino.

Premesso, inoltre, che:

l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nel territorio piemontese, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificata dalla DGR 58-8674 del 27 maggio 2024, sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA;

l'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto delle sopra citate linee guida, che hanno recepito quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” elaborate dall'ISPRA;

con deliberazione n. 21-6368 del 17 settembre 2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'articolo 10 comma 10 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 152/2006, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. della proposta di Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 “D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale”;

con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo “status” locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

con la D.G.R. 12-590 del 20 dicembre 2024 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2018, gli indirizzi per l'avvio della revisione della suddetta proposta di Piano faunistico-venatorio regionale;

con determinazione dirigenziale n. 140/A1715A/2025 del 17 febbraio 2025 è stato approvato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'avvio della citata revisione della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR).

Dato atto che, come da documentazione agli atti, per la definizione del Calendario venatorio 2025/2026, il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

ha tenuto conto, così come negli anni precedenti, sia dei dati trasmessi dagli ATC e CA relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, i quali hanno evidenziato una presenza stabile delle medesime specie nel territorio piemontese, sia del significativo costante calo del numero dei cacciatori attivi che nella stagione venatoria 2024/2025 risulta attestarsi intorno alle 16.232 unità (con un decremento quindi di circa 600 unità rispetto all'anno precedente) e che, rispetto alle precedenti stagioni, ha logicamente comportato una riduzione della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

ha previsto che, relativamente alla beccaccia, così come disposto dall'ISPRA (“Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”), in caso di ondate di gelo che possono mettere a repentaglio la conservazione della specie, verrà disposta immediatamente la sospensione della caccia e verranno tempestivamente avvisati gli ATC/CA e istituti privati per gli interventi sul territorio di competenza;

ha previsto che, anche per la stagione venatoria 2025/2026, così come per gli anni precedenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 157/1992 per quelle specie consentite dal documento “Key Concepts”, non ci si avvarrà della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026;

ha previsto carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, uguali o inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida;

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti, il medesimo Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

con nota prot. n. 8750 del 10 aprile 2025, ha richiesto all'ISPRA il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2025/2026;

con nota prot. n. 8762 del 10 aprile 2025, ha contestualmente richiesto al Comitato Tecnico Faunistico Nazionale il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2025/2026;

in data 4 giugno 2025, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, ha convocato la “Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna”, istituita con la DGR n. 19-1202 del 30 maggio 2025, al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2025/2026;

ha valutato attentamente ogni singola proposta ricevuta dai Componenti della Commissione in merito, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale.

Preso atto della nota prot. n. 26116 del 9 maggio 2025 con la quale ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2025/2026.

Dato atto che dall'analisi effettuata dal citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, emerge che, sugli argomenti non trattati o non commentati all'interno del suddetto parere, l'impostazione prospettata nella proposta di calendario venatorio 2025-2026 della Regione Piemonte risulta condivisibile dall'ISPRA, che, però ritiene non coerenti e non condivisibili dal punto di vista tecnico-scientifico i periodi proposti per la caccia nei termini di seguito riportati:

- apertura della caccia a quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, alzavola, fischione, canapiglia, beccaccino, gallinella d'acqua, folaga, codone, marzaiola, la terza domenica di settembre 2025 anziché il 1° di ottobre 2025;

- chiusura della caccia alla beccaccia il 30 gennaio 2026 anziché il 10 gennaio 2026, data di inizio della migrazione prenuziale, con il consiglio di chiusura della caccia al 31 dicembre 2025 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue la specie nei periodi di maggiore avversità climatica e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta;

- a fronte delle proposte di chiusura della caccia al tordo bottaccio al 10 gennaio 2026, tordo

sassello al 12 gennaio 2026 ed alla cesena al 19 gennaio 2026, risulta accettabile sul piano tecnico la data di chiusura alle tre specie al 10 gennaio 2026;

- per quanto riguarda i lagomorfi (lepre comune, coniglio selvatico), per una corretta gestione venatoria della specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre 2025 per non interferire con il termine della stagione riproduttiva;
- per la specie volpe la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre 2025, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria;
- per quanto riguarda la minilepre, trattandosi di *taxon* alloctono per il Piemonte, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili;
- in merito alla moretta il prelievo nei confronti di questa specie va subordinato al rispetto delle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato II al "parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025/26" trasmesso dall'ISPRA con nota prot. n. 26116 del 9 maggio 2025;
- in merito al prelievo del cinghiale, si raccomanda di limitare il periodo del prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157/1992 specificando unicamente l'opzione dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;
- in merito alla cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita soltanto nella forma dell'appostamento non solo nel mese di gennaio, ma anche in settembre;
- in merito alla specie allodola, l'inserimento della specie va subordinato alla circostanza che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal "Piano Di Gestione Nazionale dell'allodola (*Alauda Arvensis*)";
- in merito alle specie coturnice e fagiano di monte, ricorda che sono stati approvati dalla Conferenza Stato-Regioni i piani di gestione nazionali ed invita, pertanto, ad adottare le misure previste in tali piani, in particolare, evidenziando che, nei distretti di gestione della coturnice, l'apertura della stagione di caccia per le altre specie (ungulati esclusi) deve essere prevista successivamente al 1° ottobre 2025;
- per la specie pernice bianca non sussistono le condizioni minime per consentire la caccia nei confronti di questa specie;

Preso atto che con la nota prot. n. 204284 del 9 maggio 2025 il Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale ha espresso parere favorevole sulla sopra richiamata proposta di calendario venatorio per la stagione 2025/2026 nei termini di seguito riportati:

- parere favorevole per le specie allodola, colombaccio, germano reale, alzavola, fischione, moretta, marzaiola, beccaccino, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia, fagiano, quaglia, gallinella d'acqua, folaga, codone, canapiglia, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, pernice rossa, starna, pernice bianca, fagiano di monte e coturnice ;
- parere favorevole per le specie lepre, coniglio selvatico, silvilago e volpe, in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge n. 157/1992;
- parere favorevole al prelievo in selezione per le specie di ungulati selvatici (camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, e cinghiale), in quanto in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA;
- parere favorevole al prelievo del cinghiale in forma collettiva dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 in attuazione al decreto legge n. 63/2024, convertito con modifiche nella legge n. 101/2024, articolo 10, comma 1bis, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18 comma 1 della legge 157/92.
- parere favorevole a condizione che siano dettate idonee motivazioni raccomandazioni in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei *Key Concepts* nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di "*citizen science*" per la specie beccaccia.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, risulta che per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall’Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” in sede di istruttoria tecnica, nel valutare attentamente i contenuti del sopra richiamato parere dell’ISPRA, ha ritenuto adeguarsi per le seguenti specie:

- *Fagiano*: termine del prelievo venatorio fissato al 30 novembre 2025;
- *Quaglia*: termine del prelievo venatorio fissato al 30 novembre 2025;
- *Moretta*: limiti di prelievo giornalieri e stagionali, divieto di prelievo nelle ZPS ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera g) del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 ottobre 2007, prelievo effettuato esclusivamente dai cacciatori in possesso di “Attestato di abilitazione al prelievo della specie moretta”, predisposizione di “criteri per l’organizzazione di un “Corso di formazione per l’accesso al prelievo venatorio della specie moretta (*Aythya fuligula*)”;
- *Tordo Sassello e Tordo Bottaccio*: termine del prelievo venatorio fissato al 10 gennaio 2026 finalizzato a prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzato da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe;
- *Cesena*: termine del prelievo venatorio fissato al 19 gennaio 2026;

Dato atto, altresì, che il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha redatto una relazione tecnica (di cui all’Allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la quale:

- al fine di contro dedurre, per quanto non recepito, alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall’ISPRA con il sopra citato parere, motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità.
- analogamente, in merito alle raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, fornisce motivazioni idonee a giustificare i periodi di caccia indicati per le specie beccaccia e cinghiale.

Preso atto che, con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020 inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

ha evidenziato come ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, i Piani faunistico-venatori debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d’incidenza (VInCA) per assicurare la compatibilità dell’attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era stato ribadito dalle “Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”, approvate con l’Intesa del 28 novembre 2019 adottata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni;

ha inoltre affermato che “qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VInCA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6.3 della direttiva Habitat”, verifica che, secondo la nota del MATTM, può essere condotta attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell’apposito format allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell’Autorità regionale per la VInCA.

Dato atto che:

a tal fine, il Settore regionale “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, sebbene le disposizioni della redigenda proposta di calendario venatorio contengano, nell’allegato B, punto 7 “Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CEE “Uccelli”)), specifici riferimenti alla normativa di tutela per la rete Natura 2000, con

nota n. prot. 12157 del 27 maggio 2025 ha rivolto al Settore “Biodiversità e aree naturali” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, quale Autorità regionale per la VincA, istanza per lo screening di incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione 2025-2026; con determinazione dirigenziale n. 403/A1600A/2025 del 05 giugno 2025, il Settore “Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali”, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) sono vigenti i disposti previsti dalle Misure di conservazione generali per la Rete Natura 2000 approvate D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023 oltre che le Misure di conservazione sito-specifiche e i Piani di gestione finora approvati reperibili alle pagine

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura2000/rete-natura-2000-misure-conservazione>

e

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>,

ha concluso positivamente lo screening d’incidenza, senza necessità di procedere a valutazione appropriata, della citata proposta di calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione venatoria 2025-2026; pertanto la proposta di calendario venatorio 2025-2026 “può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000”.

Richiamato che l’Ordinanza n. 5/2024 del 2 ottobre 2025 con validità fino al 31 marzo 2025 e successivamente prorogata fino al 15 giugno 2025 del Commissario straordinario alla Peste suina:

- per la zona CEV (PSA) all’articolo 3. comma 2. si stabilisce che “è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona Cev. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza”. Nella Zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il GOE, autorizza il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto anche in deroga al comma 2.”;

- per le zone infette e per le zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV all’articolo 4. comma 1 si stabilisce che: “è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con tre cani e un massimo di quindici persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica”.

- per le zone soggette a restrizione I all’articolo 4. comma 2 si stabilisce che “è vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.”;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2025-2026 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all’allegato A ed all’allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale o dalle strutture regionali, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2025-2026, nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2025-2026 e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, di cui rispettivamente all'allegato A ed all'allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dando atto della relazione tecnica, di cui all'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborata al fine di fornire debito riscontro all'ISPRA ed al Comitato tecnico faunistico nazionale, come in premessa descritto;

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale o dalle strutture regionali, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

- di stabilire che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2025-2026 nelle zone di restrizione, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari e della relazione tecnica, di cui all'allegato C, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione ad essi dedicata;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1212-2025-All_1-ALL_A).pdf
2. DGR-1212-2025-All_2-ALL_C).pdf
DGR-1212-2025-All_3-ALLEGATO_B).pdf
- 3.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento